

## **Correzione**

(Sostituisce la pubblicazione nel Foglio federale 2010, n. 37, FF 2010 5181)

## **Decisione**

### **concernente l'apparecchio automatico da gioco Sputnik Super Ball V 1.02**

*La Commissione federale delle case da gioco*

*ha deciso in data 26 agosto 2010:*

1. L'apparecchio automatico da gioco Sputnik Super Ball V 1.02 è qualificato quale apparecchio automatico per i giochi d'azzardo ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 LCG.
2. L'installazione e l'esercizio dell'apparecchio automatico da gioco Sputnik Super Ball V 1.02 sono autorizzati, fatti salvi altri oneri e altre disposizioni legali applicabili.
3. Ogni modifica dell'apparecchio necessita dell'esame e dell'autorizzazione preliminare da parte della Commissione federale delle case da gioco.
4. Le spese procedurali, pari a 29 550 franchi, sono imputate a Peter Schorno (art. 112 segg. OCG). L'importo di 6550 franchi (previa deduzione dell'anticipo di 23 000 fr.) deve essere versato entro 30 giorni dalla data in cui la presente decisione è passata in giudicato. La fattura corrispondente è inviata separatamente.
5. Questa decisione è comunicata ai Cantoni e pubblicata nel Foglio federale.
6. Al ricorso contro la presente decisione è tolto l'effetto sospensivo di cui all'articolo 55 PA.
7. Notifica:  
Peter Schorno, Hechtweg 5, 8808 Pfäffikon

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla notifica della presente presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14.

21 settembre 2010

Commissione federale delle case da gioco